

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente BERNARDI  
indi del Vice Presidente MARIOTTI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per la realizzazione di itinerari  
ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane»  
(1572)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
- BERNARDI (DC) .....	2
- MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.) .....	3
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.) .....	3
REZZONICO (DC), relatore alla Commissione .....	4, 6
SANESI (MSI-DN) .....	2, 4
SENESI (PCI) .....	3
TOGNOLI, ministro per i problemi delle aree urbane .....	2, 3, 6
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	4

*I lavori hanno inizio alle ore 17,30.*

### **Presidenza del Presidente BERNARDI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane» (1572)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane».

Prima di iniziare l'esame del provvedimento, do la parola ai colleghi che volessero porre alcuni quesiti preliminari al Ministro.

SANESI. Signor Ministro, all'articolo 2, comma 3, il disegno di legge recita: «L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione e verifica degli stati di avanzamento dei lavori e in proporzione all'ammontare della relativa spesa».

In questo modo non viene previsto che al Ministro vengano inviati prima i progetti esecutivi dei lavori.

TOGNOLI, *ministro per i problemi delle aree urbane*. La procedura è quella prevista dall'articolo 1, il quale specifica al secondo comma che: «Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi...». I programmi dovranno essere approvati dalla Regione che poi li trasmetterà al Ministro per i problemi delle aree urbane e al Ministro dell'interno, indicando le priorità di intervento. Si intende quindi che i programmi comprenderanno anche i progetti esecutivi.

SANESI. Questi problemi a Firenze, ad esempio, non sono di facile soluzione: l'amministrazione di quella città vuole realizzare le piste ciclabili nei viali dove ci sono anche le fermate dei tram. Ritengo che sia importante chiarire i diversi aspetti, altrimenti ci si potrebbe trovare ad avere speso inutilmente molti soldi.

Pertanto al di là dei programmi sarebbe opportuno che i progetti esecutivi fossero inviati preventivamente in modo che si sappia come saranno realizzati i lavori.

TOGNOLI, *ministro per i problemi delle aree urbane*. I programmi sono costituiti da un insieme di progetti. Il presente provvedimento tende a rappresentare uno stimolo per la realizzazione delle piste ciclabili e delle protezioni occorrenti, dato che nel momento in cui le piste dovessero essere realizzate sui marciapiedi non ci sarebbe alcun problema per la sicurezza.

SENESI. Vorrei far rilevare che la soluzione a quanto viene affermato dal senatore Sanesi è contenuta nel comma 6 dell'articolo 1, laddove si dice che il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane provvede a determinare i criteri generali per la progettazione degli itinerari ciclabili ai fini della sicurezza della circolazione: evidentemente la connessione tra autobus e biciclette è superabile in quella sede.

Non so però se nei criteri della sicurezza della circolazione rientra anche la illuminazione delle piste. Ad esempio a Milano, in Viale Monterosa, la pista ciclabile corre tra gli alberi per cui ad una certa ora del pomeriggio la visibilità diventa molto scarsa. Per ovviare a questo inconveniente si potrebbe prevedere la obbligatorietà della illuminazione sulle piste ciclabili per rendere più sicura la percorrenza dei marciapiedi sia in bicicletta che a piedi. Mi rendo conto che in questo modo il progetto diventerebbe più costoso, ma vorrei che tale principio fosse recepito.

MARIOTTI. L'articolo 3 prevede un ulteriore controllo. La concessione del contributo di cui all'articolo 2 è subordinata infatti alla dimostrazione che per la realizzazione delle opere e degli interventi sia stato adottato su iniziativa della Regione un apposito accordo tra le amministrazioni pubbliche interessate.

Al terzo comma dell'articolo 3 si prevede che, in caso di inosservanza degli obblighi contenuti nell'accordo, l'autorità vigilante invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi stessi, assegnando al riguardo un congruo termine. Non credo si tratti dei soli obblighi di carattere amministrativo.

#### **Presidenza del Vice Presidente MARIOTTI**

TOGNOLI, *ministro per i problemi delle aree urbane*. È la parte più macchinosa della proposta. Ad ogni modo, queste previsioni normative sono state inserite nel testo in coerenza con l'impostazione data ai provvedimenti concernenti i progetti integrati ed i sistemi di trasporto rapido di massa.

Avevo già avuto modo di dire a suo tempo che l'accordo di programma, riferito alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane, forse è eccessivo. Il metodo è giusto; tuttavia, esso va applicato ad opere più complesse.

ULIANICH. Al primo comma dell'articolo 1 si stabilisce che possono avvalersi dei benefici previsti dal provvedimento i comuni con popolazione superiore ai duecentomila abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento, o quelli in cui, comunque, hanno sede università degli studi con un numero di iscritti non inferiore alle mille unità. Ebbene, quali sono – ammesso che vi siano – le università degli studi con un numero di iscritti inferiore alle mille unità?

SANESI. Ad Arezzo ha sede un distaccamento della facoltà di Magistero, il numero dei cui iscritti è piuttosto ridotto. Non si tratta comunque di un'università degli studi.

ULIANICH. La previsione normativa è sbagliata anche sul piano tecnico. Non si può formulare una norma in questi termini.

PRESIDENTE. Invito ora il senatore Rezzonico a riferire alla Commissione sul provvedimento in esame.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame si inserisce nella tematica più generale della risistemazione delle aree ad alta concentrazione viabilistica ed è volto ad integrare la recente legge concernente i parcheggi, nonchè il provvedimento avente per oggetto i sistemi di trasporto rapido di massa.

Il disegno di legge al nostro esame concerne la realizzazione, da parte degli enti locali interessati, di piste ciclabili e trae origine dalla urgente necessità di favorire il decongestionamento del traffico cittadino nei centri storici e nelle cosiddette aree metropolitane, nonchè nelle zone che possono presentare problemi di mobilità, come quelle in cui hanno sede istituti universitari.

Questo tipo di rete infrastrutturale è assai sviluppato in altri paesi europei (come, ad esempio, i Paesi Bassi, la Francia e la Germania federale) ed anche negli Stati Uniti d'America. In Italia, invece, è stata realizzata fino ad oggi una rete di piste ciclabili con un'estensione piuttosto limitata; particolare sensibilità al problema è stata mostrata dalle amministrazioni comunali di Milano, di Torino e di Vicenza, che hanno impegnato una parte cospicua delle proprie risorse finanziarie per la realizzazione, sia pure in via sperimentale, di piste ciclabili.

Quella compiuta con il provvedimento in discussione si configura dunque come una scelta strategica in un quadro complessivo di riqualificazione delle aree urbane. A tal fine, il disegno di legge prevede la possibilità di un aiuto finanziario statale agli enti locali per la realizzazione di questo tipo di rete infrastrutturale. Infatti, l'articolo 1 individua i comuni che possono avvalersi dei benefici previsti dalla legge stessa, stabilendo che a tali benefici possono accedere quelli con popolazione superiore ai duecentomila abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento, o quelli in cui, comunque, abbiano sede università degli studi con un numero di iscritti non inferiore alle mille unità. A tal fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tali comuni, tenuto conto di quanto previsto dai piani urbani del traffico e dei criteri – da emanarsi da parte dei Ministri dei lavori pubblici e per i

problemi delle aree urbane - per la progettazione e la realizzazione degli itinerari ciclabili, formulano i programmi per la realizzazione delle relative opere. I piani stessi sono riferiti al triennio 1989-1991.

I programmi dovranno descrivere gli itinerari che si intendono realizzare ed indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione atte a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, l'esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste (anche in termini di analisi costi-benefici), gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati. Entro i termini previsti dalla legge, i programmi dovranno essere trasmessi alle Regioni le quali, nei sessanta giorni successivi, li approveranno e li trasmetteranno al Ministro per i problemi delle aree urbane e al Ministro dell'interno, indicando le priorità di intervento. È stato opportunamente introdotto il silenzio-approvazione, che viene attestato dal sindaco con apposito decreto.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni interessati trasmettono alle Regioni, al Ministro per i problemi delle aree urbane e al Ministro dell'interno una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provvede a determinare i criteri generali per la progettazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, nonché quelli per il loro arredo funzionale, ai fini della sicurezza della circolazione.

L'articolo 2 prevede che, una volta esaurita la procedura di cui all'articolo 1, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'erogazione dei contributi in conto capitale viene disposta previa presentazione e verifica degli stadi di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

All'articolo 3 viene esplicitata la modalità per la concessione del contributo, la quale è subordinata all'adozione di un apposito accordo tra le amministrazioni pubbliche interessate, gli enti pubblici, anche locali, e i soggetti gestori o concessionari dei pubblici servizi. L'accordo è approvato con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo per i sottoscrittori di darne esecuzione nei tempi e con le modalità in esso stabilite.

Sempre all'articolo 3, si prevede che: «In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nell'accordo, l'autorità vigilante invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi stessi, assegnando al riguardo un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, segnala la persistenza dell'inadempimento al Ministro per i problemi delle aree urbane». Egli, con proprio decreto, «nomina un commissario, che provvede in sostituzione ed a spese del soggetto inadempiente». Questo serve per rendere operativi gli amministratori di enti locali che si dimostrassero non sufficientemente attenti all'esecutività delle opere per le quali fossero già stati assegnati dei contributi.

Le disposizioni relative alla copertura finanziaria sono previste dall'articolo 4; l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene valutato in lire dieci miliardi per l'anno 1989, in lire venti miliardi per l'anno 1990 ed in lire trenta miliardi per l'anno 1991.

Tenuto conto della quota relativa all'arredo urbano, nonchè delle infrastrutture di protezione necessarie per far sì che le piste ciclabili siano non condizionate o non usate a titolo diverso, i tecnici hanno previsto un onere di circa cinquanta milioni a chilometro; occorre tenere conto che il provvedimento prevede l'attribuzione ai comuni di finanziamenti in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento delle spese delle opere.

Ritengo che con le cifre a disposizione si possa dar vita a programmi compiuti ed articolati sul territorio. Questo provvedimento ha una disponibilità finanziaria limitata ma sufficiente ad attivare una serie di opere e a favorire l'attenzione degli amministratori comunali, che potranno individuare nelle piste ciclabili uno strumento utile ed idoneo per riequilibrare l'attuale situazione caotica e critica delle aree metropolitane.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore Rezzonico per la relazione svolta.

Poichè da vari settori è emersa l'opportunità di pervenire alla costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento, vorrei conoscere l'opinione dei vari componenti della Commissione.

**REZZONICO, relatore alla Commissione.** Mi dichiaro favorevole a tale proposta.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Il ministro Tognoli ha facoltà di parlare per ulteriori chiarimenti.

**TOGNOLI, ministro per i problemi delle aree urbane.** Ringrazio il senatore Rezzonico per l'articolata relazione svolta e vorrei precisare alcuni elementi. Suppongo che ci possa essere una richiesta di allargamento delle «maglie» rispetto alle indicazioni contenute nella legge. L'eventuale ampliamento del numero dei beneficiari potrebbe essere limitato solo agli interventi previsti per il 1990. Infatti, per ciò che riguarda il 1989, purtroppo, gli accantonamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria, riguardante interventi per infrastrutture delle aree metropolitane, risultano già completamente utilizzati e non c'è

alcuna disponibilità. Le ultime disponibilità residue sono state utilizzate quasi integralmente per la acquisizione di vetture elettriche e a batteria per i comuni. Difficile è la situazione del 1991. Per quell'anno sono state riservate cifre ancora più esigue nel quadro della manovra finanziaria complessiva del Governo e gran parte di queste somme sono finalizzate ad investimenti per la realizzazione delle metropolitane leggere. Solo per il 1990, quindi, potrebbe esistere la disponibilità di qualche miliardo.

Vorrei ricordare come gli «accordi di programma» sono stati inseriti nel provvedimento sulle metropolitane e nella legge per i progetti integrati nelle aree urbane. Non so quando tali provvedimenti arriveranno al Senato. Tuttavia per questo obiettivo il procedimento è forse superfluo; infatti, la realizzazione di itinerari ciclopedonali non richiede la partecipazione di molti soggetti, nè progetti complessi.

Il provvedimento affronta una materia delicata che riguarda la complessa allocazione di certe risorse; c'è la disponibilità del Governo e mia personale a raggiungere al più presto un accordo ed auspico la massima convergenza delle forze politiche presenti in Commissione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT. ETTORE LAURENZANO